

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA  
SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE PER DISABILI  
DELLA SdS FIORENTINA NORD-OVEST  
Lotto n. 1 - CIG: 7852379424**

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest a Sesto Fiorentino (FI), in Via Gramsci 561,

tra

- **SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA NORDOVEST** (codice fiscale e partita IVA 05517820485) con sede legale in Via Gramsci 561 a Sesto Fiorentino (FI), di seguito denominata anche semplicemente SdS, rappresentata dal Dott. Franco Doni [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. 54 del 30/03/2019;

e

- **CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**, (in seguito per brevità indicata come “Appaltatore”) con sede legale in Faenza (RA), via Fratelli Rosselli n. 18, (codice fiscale e partita IVA 02569290394), iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il numero: C119633 in data 17/01/2017, e iscritta alla CCIAA di Ravenna al numero d’iscrizione 02569290394, rappresentata dalla Dott.ssa Katia Ceccarelli, [REDACTED] (CF [REDACTED]), in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Appaltatore;

Consorzio BLU Società Cooperativa sociale, interviene al presente atto nella forma di Consorzio stabile, indicando quale consorziata esecutrice la seguente impresa ÀNCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Masetti n. 5 a Bologna (BO) – C.F./P. I.V.A. 04201270370, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna al numero 04201270370;

giusto atto costitutivo del Consorzio stabile, a rogito del Dott. Paolo Castellari, notaio in Faenza, n. 48.944 di Repertorio e n. 9.704 di Raccolta in data 12.01.2017 che, in copia certificata conforme all’originale, si allega al presente atto quale “Allegato 1”.

**PREMESSO**

- che con decreto n. 54 del 30/03/2019 veniva indetta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una gara, mediante procedura aperta da svolgere con modalità telematica, per l’affidamento della “gestione dei servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per disabili

della SdS Fiorentina Nord Ovest”, Lotto I, CIG 7852379424, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato, lo schema del presente contratto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con decreto n. 111 del 26/07/2019 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare il servizio all’Appaltatore Consorzio BLU Società Cooperativa sociale nella forma di Consorzio stabile;

- che , a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a seguito dei controlli previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti D.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione di cui al decreto n. 111 del 26/07/2019, ha acquisito efficacia;

- che l’Appaltatore ha prodotto documentazione probatoria attestante il rispetto dei seguenti adempimenti di cui al D.Lgs 81, ai sensi dell’ art. 16 della L.R. 38/2009 “Norme in materia di contratti pubblici”

a) nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale

b) nomina del medico competente

c) redazione del documento di valutazione dei rischi adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute;

- che l’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla Stazione Appaltante, al personale della SA ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e con validità non inferiore alla durata del contratto, come previsto dall’art. 10 del capitolato di gara;

- che nei casi previsti dall’art. 108 del Codice dei Contratti si procederà alla risoluzione immediata del contratto e l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

- che l’appaltatore ha costituito garanzia definitiva degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che l’avvio dell’esecuzione del servizio in data 01/10/2019 risulta dal verbale redatto tra Affidatario e Amministrazione, in atti del Servizio competente;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i componenti, come sopra costituiti, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

La Società della Salute Fiorentina Nordovest, come sopra rappresentata, affida la realizzazione della “gestione dei servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale per disabili – Lotto I” all’Appaltatore Consorzio BLU Società Cooperativa sociale, che, nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Katia Ceccarelli, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire il servizio.

Le modalità di esecuzione e i contenuti del servizio sono quelle descritte nel capitolato speciale approvato con Decreto n. 54 del 30/03/2019, nonché nel progetto costituente l’offerta tecnica presentata in sede di gara sul Sistema telematico START, che depositati agli atti e sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e conoscenza, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

### **Art. 2 – Durata e decorrenza**

Il contratto ha la durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal 01/10/2019.

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni del contratto iniziale previa comunicazione all’appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata entro e non oltre i 15 giorni antecedenti alla scadenza del contratto originario

### **Art. 3 – Modifiche e varianti del contratto**

Nel periodo di durata dell’appalto il RUP potrà autorizzare modifiche e varianti al Contratto in corso di validità, in conformità con le disposizioni di cui all’art.106 comma 1 e 2 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 4 del Capitolato speciale approvato con Decreto n. 54 del 30/03/2019.

Ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice dei contratti l’amministrazione procedente si riserva la facoltà di prorogare l’Appalto oltre la scadenza contrattuale, agli stessi patti, costi e condizioni, in caso di mancata conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente entro la stessa scadenza contrattuale, nei limiti di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 106 del Codice dei Contratti.

### **Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo contrattuale per 36 mesi è fissato in € 3.801.956,866 (Euro tremilionioctocentounomilanovecentocinquantasei/866) oltre IVA nei termini di legge, pari al prezzo unitario giornaliero di € 66,180 (Euro sessantasei/180) oltre IVA dove prevista, ed è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e a quelle contenute nell’offerta tecnica dell’Appaltatore.

Con tale corrispettivo il gestore si intende quindi compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in

tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato speciale approvato con Decreto n. 54 del 30/03/2019.

Con tale corrispettivo il gestore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine e altro), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal gestore stesso per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il gestore non abbia tenuto conto. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Il valore stimato del contratto, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 considerata l'opzione di un eventuale rinnovo per ulteriori due anni, ammonta a complessivi € 6.336.594,777 (Euro semilionitrecentotrentaseimilacinquecentonovantaquattro/777) oltre IVA a norma di legge.

Il rinnovo, che comporta la stipula di un nuovo contratto, dovrà essere preceduto dalla verifica circa l'idoneità del contraente e dell'opportunità di proseguire il rapporto e alla eventuale rinegoziazione delle condizioni economiche al fine di conseguire economie o accertarne la convenienza per entrambe le parti contrattuali.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Capitolato, il prezzo unitario della giornata di assistenza per singolo utente ospitato è comunque dovuto per le assenze eccedenti il previsto tetto massimo, qualora il tasso di copertura dei posti-giornata disponibili per struttura risultasse inferiore alla soglia minima stimata e attesa pari al 90%.

#### **Art. 5 –Sospensione delle prestazioni**

In conformità con le disposizioni di cui all'art.107 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata

complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Se la S.D.S. Fiorentina Nord - Ovest si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 6 – Comunicazioni**

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec della SdS è "direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it".

La pec dell'Appaltatore è: "consorzio.blu@pec.it".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare alla S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al gestore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

Il gestore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

#### **Art. 7 – Fatturazione delle prestazioni e pagamento del corrispettivo**

Il corrispettivo è erogato dalla stazione appaltante con periodicità mensile, dietro emissione e presentazione di apposite fatture posticipate relative alle prestazioni erogate nel mese precedente, corredate dalla seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo delle presenze degli utenti per struttura ospitante e per comune di residenza, così come rilevate e risultanti dal registro delle presenze giornaliere di ciascuna struttura oggetto d'appalto debitamente vidimato dal preposto responsabile;
- Dichiarazione di regolarità delle presenze e delle spettanze pagate al personale impiegato;

Il corrispettivo dovuto e calcolato moltiplicando le giornate di effettiva presenza degli ospiti (giornate di assistenza effettivamente erogate) per il prezzo-unitario giornaliero offerto dall'aggiudicatario in sede di gara ed è comunque dovuto dalla stazione appaltante in caso di assenza e conseguente mancata copertura del posto eccedente il 10% del totale dei posti-giornata disponibili ed erogabili per struttura;

Le fatture elettroniche intestate a Società della Salute Fiorentina Nordovest devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 7852379424 e del Codice Univoco UFGGII. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Poichè l'Appaltatore è costituito in forma di consorzio stabile, a norma dell'art. 45 comma 1, lett. C del Codice dei Contratti, lo stesso è dotato di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate ed unicamente a questo vengono giuridicamente imputate le attività oggetto del presente contratto, nonché la conseguente fatturazione.

I pagamenti saranno disposti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo ciascuna verifica di conformità positiva, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa ,previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Società della Salute procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore , attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Società della Salute, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le

inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Società della Salute, tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene disposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

#### **Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

Il pagamento degli importi fatturati dall'Appaltatore verrà effettuato dall'Amministrazione con bonifico sui seguenti conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva al presente appalto:

- Banca: [REDACTED]  
[REDACTED]

- Banca: [REDACTED]  
[REDACTED]

L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra nonché eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società della Salute ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 9 – Personale**

Per tutto quanto attiene al personale impiegato nei servizio si rimanda agli artt. 8 e 9 del Capitolato Speciale.

L'Affidatario dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per qualsiasi causa con le modalità previste nel Capitolato Speciale e conformemente a quanto previsto dal Progetto Tecnico organizzativo presentato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 il contraente dichiara di conoscere e accettare le condizioni particolari già indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e in particolare di assumere prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 10 – Verifica di conformità**

L'esecuzione del presente contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento con l'ausilio, se nominato, del direttore d'esecuzione, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Nel quadro degli indirizzi generali dei Comuni in cui hanno sede le strutture, la S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
- b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore e al numero e alla tipologia di utenti che accedono al servizio.

E' facoltà della S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del Gestore o suo rappresentante e del RUP ovvero del direttore d'esecuzione, dipendente della S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest.

È facoltà della S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al capitolato speciale approvato con Decreto n. 54 del 30/03/2019, nonché nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara sul Sistema telematico START.

#### **Art. 11 – Cessione del credito**

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 7852379424. La SdS provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

#### **Art. 12 – Materiale d'uso e attrezzature**

L'Affidatario dovrà provvedere direttamente a tutte le prescrizioni previste dal Capitolato Speciale e nel progetto presentato.

#### **Art. 13 – Consegna e riconsegna dei locali e delle attrezzature**

La Stazione Appaltante, all'inizio del servizio, si impegna alla consegna dell'immobile sede del servizio, mediante la sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti di apposito verbale redatto in duplice copia, di cui una rimarrà agli atti dell'Amministrazione e l'altra rimarrà all'Affidatario. Detta struttura viene consegnata nello stato in cui si trova, la cui valutazione dovrà essere stata effettuata in sede del sopralluogo. Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore si obbliga a riconsegnare all'Amministrazione i locali e gli impianti ad essi connessi, attrezzature e gli utensili perfettamente funzionanti tenuto conto dell'usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16.3 del Capitolato, alla scadenza dell'appalto le attrezzature, i beni e gli arredi acquistati dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio affidato ad integrazione o in sostituzione di quelli facenti parte della dotazione iniziale, restano nella disponibilità e/o proprietà dell'Amministrazione.

#### **Art. 14 – Mantenimento dello stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature**

L'Appaltatore si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione alla Stazione Appaltante e conseguente autorizzazione scritta di quest'ultima.

### **Art. 15 – Obblighi e responsabilità a carico dell’Affidatario**

In relazione agli obblighi e responsabilità a carico dell’Appaltatore, si rimanda a quanto stabilito nel Capitolato Speciale e precisamente negli artt. 8-9-10-11-12-13-15.

Al gestore è fatto obbligo:

- a) di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e antinfortunistica;
- b) di comunicare alla S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest, su richiesta del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) di impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- d) di adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. La S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest, si riserva il diritto di contestare al gestore l’inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell’operatore/i contestati.

L’Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della SdS che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della SdS da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

### **Art. 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L’Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei Dipendenti della Società della Salute, approvato con deliberazione della Giunta n. 10 del 7.4.14 , in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.

L’Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare alla SdS comunicazione dell’avvenuta trasmissione.

### **Art 17 – Garanzia definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria rilasciata da ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."fideiussione bancaria n. 1495498 in data 31/07/2019 con la quale la Società anzidetta con sede in Milano, Via Mecenate n. 90 si costituisce fideiussore a favore della SdS nell’interesse dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € 316.829,74

(Trecentosedicimilaottocentoventinove/74). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

L'importo della garanzia risulta ridotto del 50% in quanto tanto la Consorziata esecutrice designata Ancora Servizi, quanto il Consorzio Blu sono in possesso di specifica certificazione ISO 9001:2015, di seguito specificate: Ancora servizi: certificazione n. 9122.NCS\_rilasciata da IMQ, scadenza 8.3.2022; Consorzio Blu certificazione n. 38305/19/S rilasciata da RINA , scadenza 19.06.2022.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

#### **Art. 18 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il Contratto tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario è redatto nella forma della scrittura privata ed è soggetto a registrazione.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'Affidatario, come previsto dall'art. 20 del Capitolato speciale.

#### **Art 19 – Divieti dipendenti delle P.A.**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso, per quanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti della S.D.S. Fiorentina Nord - Ovest, nonché dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

#### **Art. 20 – Responsabilità per infortuni e danni**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la S.A. da ogni responsabilità civile per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, ivi inclusi i danni causati alla S.A. per ritardi, errori, omissioni e disservizi, ed è tenuto a tale scopo alla stipula e alla produzione di tutte le conseguenti polizze assicurative per rischi relativi a responsabilità civile verso terzi preliminarmente alla

sottoscrizione del Contratto, con copertura a decorrere dall'affidamento del servizio (inizio attività) e fino alla sua cessazione.

La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dovrà coprire l'Appaltatore, tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio ed ogni persona (fisica o giuridica) operante per conto dello stesso appaltatore, ivi inclusi eventuali volontari.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa secondo quanto previsto nell'art. 10 del Capitolato Speciale, a cui si rinvia, e che preveda:

- massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00
- massimali RCO con € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- copertura dei danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;
- estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'impresa aggiudicataria e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al D.lgs n. 81/2008 e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento U.E. 2016/679 (privacy);
- estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;
- estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esecuzione del servizio con massimale non inferiore a € 500.000;
- estensione ai rischi per responsabilità civile derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio assicurato, per danni causati da eventuali sub-appaltatori.

Qualora la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte all'amministrazione appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

#### **Art. 21 – Inadempimenti, risoluzione del contratto e penali**

Ove la Società della Salute riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo pec come specificato al precedente art. 6, le inadempienze riscontrate con le modalità stabilite dall'art. 17-18 del Capitolato, rispettando i termini ivi previsti per la predisposizione di controdeduzioni da parte dell'Appaltatore e nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 113 bis del Codice dei Contratti.

### **Art. 22 – Recesso unilaterale**

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in ogni tempo del contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, nei casi e con le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato speciale, a cui si rinvia.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 suddetto, la Stazione Appaltante si riserva inoltre la possibilità eventuale di concedere all'Appaltatore un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni per presentare controdeduzioni, la cui valutazione dovrà essere esplicitata in apposito verbale SdS.

### **Art. 23 – Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Firenze.

L'Impresa aggiudicataria non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

### **Art. 24 – Tutela della privacy e trattamento dei dati personali**

E' fatto divieto all'Affidatario e al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs.196/2003 e s.m.i.

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del soggetto affidatario/contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Questo ente adotta tutte le misure necessarie per salvaguardare i dati da un uso scorretto e per trattarli in modo sicuro, rispettando tutte le leggi e i regolamenti applicabili a tutela della privacy, collaborando con le autorità preposte alla protezione dei dati personali e agendo, in ogni caso, in conformità con i principi generalmente riconosciuti relativi alla protezione dei dati personali.

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest informa – nelle modalità e termini esplicitati nell'informativa allegata - che, ai sensi del GDPR – REG. UE2016/679, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto affidatario/contraente dovrà operare nel rispetto della normativa sulla privacy in particolare dovrà adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 posti a protezione dei dati personali.

Come previsto dall'art. 28 Reg. UE 2016/679 il soggetto affidatario/contraente e le cooperative esecutrici sono nominati quali "Responsabili esterni del trattamento dei dati personali"

impegnandosi al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa vigente e per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto.

Il rifiuto a tale nomina comporterà l'impossibilità di comunicare i dati personali degli utenti con conseguente risoluzione del rapporto.

Si precisa che:

- a) il titolare del Trattamento dei dati è la stessa Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
- b) il Responsabile per la protezione dei dati (RDP) per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, ai sensi dell'art 37 Regolamento UE 679/2016, è l'Avv Michele Morriello con studio in v.le Gramsci, 23, 50122, Firenze al quale è possibile inviare richieste per far valere i propri diritti in materia di privacy al seguente indirizzo: [sds@dpo-rpd.eu](mailto:sds@dpo-rpd.eu)

### **Art. 25 – Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.

Letto, approvato e sottoscritto,

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Franco Doni\*

Consorzio BLU Società Cooperativa sociale

Katia Ceccarelli\*

Contratto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, d.lgs. 117 del 2017, in quanto Consorzio BLU è soggetto onlus di diritto.

\* **Firma apposta da persona con certificato legittimo, corrente e non scaduto né revocato.** (Si rammenta che il certificato è lo strumento digitale per fornire identità e autenticità. I certificati vengono emessi da autorità di certificazione ed hanno una scadenza o possono essere revocati).